



COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

Decorato con medaglia d'argento al merito civile per l'eccidio del 28 Aprile 1945

P.O. 1 AFFARI GENERALI E RISORSE

Prot. n. 2874 del 22.03.2022

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLATORA

Il Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali e Risorse

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 26.06.2001, avente ad oggetto “Adozione Regolamento di polizia mortuaria”, integrato con successive deliberazioni di C.C.;
- il Regolamento di polizia mortuaria, art. 62, comma 1, che prevede che le sepolture private possono aver luogo o in manufatti costruiti dal Comune (loculi) o in tombe di famiglia su aree concesse in uso dall'Ente;
- il suindicato Regolamento, art. 63, comma 2, lettera a), che fissa la durata delle concessioni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie in anni 99 (novantanove);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 25.11.2021, avente ad oggetto “Servizi cimiteriali-conferma tariffe per l'anno 2022”, con la quale è stata confermata la tariffa di concessione di area cimiteriale per la costruzione di cappellina privata in € 2.000,00 al mq;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 03.03.2022, che individua n. 4 aree per la realizzazione di n. 4 cappelline private nel cimitero di Villatora;

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale di Saonara intende concedere in uso per 99 anni n. 4 aree per l'edificazione di n. 4 cappelline cimiteriali di famiglia nel cimitero comunale di Villatora, secondo le condizioni riportate nel presente avviso.

Art. 1 – IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DOVE EDIFICARE LE CAPPELLE CIMITERIALI E DIRITTO ACQUISIBILE PER MEZZO DELLA CONCESSIONE

Le aree oggetto del presente avviso risultano contraddistinte dalle lettere E, F, G e H, rilevabili dall'allegato B) alla determinazione di approvazione della documentazione per la loro concessione; hanno ciascuna dimensioni di 4 x 3,30 mt. ed una superficie pari a 13,20 mq.

Il concessionario acquisisce il diritto d'uso sul bene demaniale per 99 anni, mentre resta in capo al Comune la nuda proprietà.

In particolare viene riconosciuta la possibilità della costruzione di n. 1 edicola funeraria per ciascuna area, nel rispetto delle indicazioni dell'ufficio tecnico comunale e subordinatamente al rilascio dell'atto legittimativo edilizio per il manufatto.

Il diritto d'uso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos". Ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore dell'Ente.

Nelle concessioni a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia, come individuate dall'art. 433 del Codice Civile.

Il contraente ha la facoltà di restringere od estendere ad altri soggetti tale diritto; nel contratto sottoscritto essi devono essere indicati espressamente o devono essere precisati i criteri per la loro individuazione.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti fissati dall'atto concessorio e dal Regolamento di polizia mortuaria, che prevede le forme e le modalità della revoca per esigenze di pubblico interesse e della decadenza per inadempienza da parte del contraente.

Art. 2 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione delle concessioni avviene a seguito della presentazione delle relative domande al Sindaco, compilate sull'apposito stampato allegato alla determinazione di approvazione della documentazione del presente procedimento amministrativo.

Sono prese in considerazione solo le richieste pervenute successivamente alla data di pubblicazione del bando all'Albo pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web comunale.

La domanda comporta, di diritto, il rispetto da parte del concessionario di tutte le disposizioni del vigente Regolamento comunale, anche se non espressamente richiamate nell'istanza stessa.

L'area per la realizzazione della cappella di famiglia non può essere attribuita a soggetti già concessionari di altre cappelle site nel medesimo cimitero, pena l'esclusione dalla possibilità di concorrere all'assegnazione.

Art. 3 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DI ASSEGNAZIONE

L'ordine di preferenza ed assegnazione verrà determinato esclusivamente secondo l'ordine di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune, che registrerà il giorno e l'ora di ricevimento. La domanda può essere presentata per una sola o per tutte le aree, ma la concessione potrà avvenire unicamente per una di esse; pertanto si procederà alla formazione della relativa graduatoria sulla base dell'ordine di preferenza delle aree indicato nelle richieste pervenute.

Art. 4 – IMPORTO DELLE CONCESSIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 25.11.2021, l'importo di ciascuna concessione è il seguente:

Tariffa al mq	Superficie	Importo di concessione
€ 2.000,00	Mq. 13,20	€ 26.400,00

Il suo pagamento è da effettuarsi successivamente alla comunicazione a ciascun assegnatario di avvenuta approvazione della graduatoria da parte dell'Ufficio Segreteria, secondo le seguenti modalità:

- a) rata di acconto, pari al 20% dell'importo della concessione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della suindicata comunicazione, tramite lettera raccomandata A/R. Tale somma non produce interessi legali, né in sede di conguaglio né a seguito della sua eventuale restituzione per rinuncia espressa. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, è dichiarata la decadenza della concessione e si procede allo scorrimento della graduatoria approvata;
- b) rata di saldo, pari al rimanente 80% dell'importo complessivo dovuto, entro la data fissata per la stipula del contratto. Nell'eventualità di omesso versamento nei termini previsti, la concessione decade, l'acconto già corrisposto è trattenuto dall'Ente a titolo di penale per la mancata sottoscrizione del contratto ed è avviato lo scorrimento della graduatoria.

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati devono presentare un plico contenente la domanda di assegnazione, su cui deve essere applicata una marca da bollo da € 16,00, e la fotocopia di un documento

d'identità in corso di validità del richiedente. La documentazione va trasmessa al seguente indirizzo: Comune di Saonara – Ufficio Segreteria – Piazza Maria Borgato Soti, n. 11 – 35020 Saonara (PD).

Il plico deve pervenire all'Ufficio Protocollo o a mano o per posta raccomandata o tramite corriere **entro le ore 12.00 del 05.04.2022**. La richiesta dovrà essere redatta preferibilmente utilizzando lo schema di domanda allegato alla determinazione di approvazione della documentazione.

Art. 6 - SPESE

Sono a carico dell'assegnatario tutte le spese per la stipula e la registrazione del contratto di concessione che avverrà tramite atto pubblico.

Esso deve essere sottoscritto entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di assegnazione.

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Miola, Responsabile dell'Area 1 Affari Generali e Risorse del Comune, al quale potranno essere richieste eventuali informazioni e sopralluoghi previo appuntamento al tel. 049/0996411.

Art. 8 - PRIVACY

I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati dall'Ente, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento amministrativo e per le finalità sopra descritte, in conformità alle disposizioni contenute nel GDPR-Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).

L'Informativa sul trattamento di tali dati è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.saonara.pd.it) e consultabile in formato cartaceo presso l'Ufficio Segreteria, sito in Piazza Maria Borgato Soti, n. 11 a Saonara (PD). Si richiamano in particolare i diritti degli interessati regolati dagli articoli dal 15 al 22 del suindicato GDPR.

Art. 9 - AVVERTENZE E NORME DI RINVIO

Il Comune si riserva di verificare i requisiti dichiarati dai richiedenti la concessione, anche mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità. L'assegnatario risultante privo di tali requisiti o che avesse dichiarato il falso decade dall'assegnazione che, fino al momento della pronuncia di decadenza, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

La documentazione trasmessa non sarà restituita.

Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'assegnatario, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Padova.

La pubblicazione del presente avviso sarà effettuata nella sezione dedicata in Amministrazione Trasparente e all'Albo pretorio on line nel sito istituzionale dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Costituiscono allegati alla determinazione di approvazione della documentazione per la concessione il presente avviso, lo schema di domanda corredato dalla relativa mappa di individuazione delle aree e lo schema di contratto.

Saonara, 15.03.2022

IL RESPONSABILE
AREA 1 – AFFARI GENERALI E RISORSE

Dott. Stefano Miola



All. B)

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

PROTOCOLLO

AL SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI

SAONARA (PD)

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA
REALIZZAZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLATORA
DOMANDA**

Il/La sottoscritto/a

nato/a ail

residente ain Vian.....

Codice fiscaletelefono

e-mail.....

con riferimento alle condizioni indicate nell'avviso in oggetto

CHIEDE

la concessione della durata di 99 (novantanove) anni di un'area cimiteriale presso il Cimitero di Villatora per la costruzione di una cappellina privata di famiglia, con il seguente ordine di preferenza:

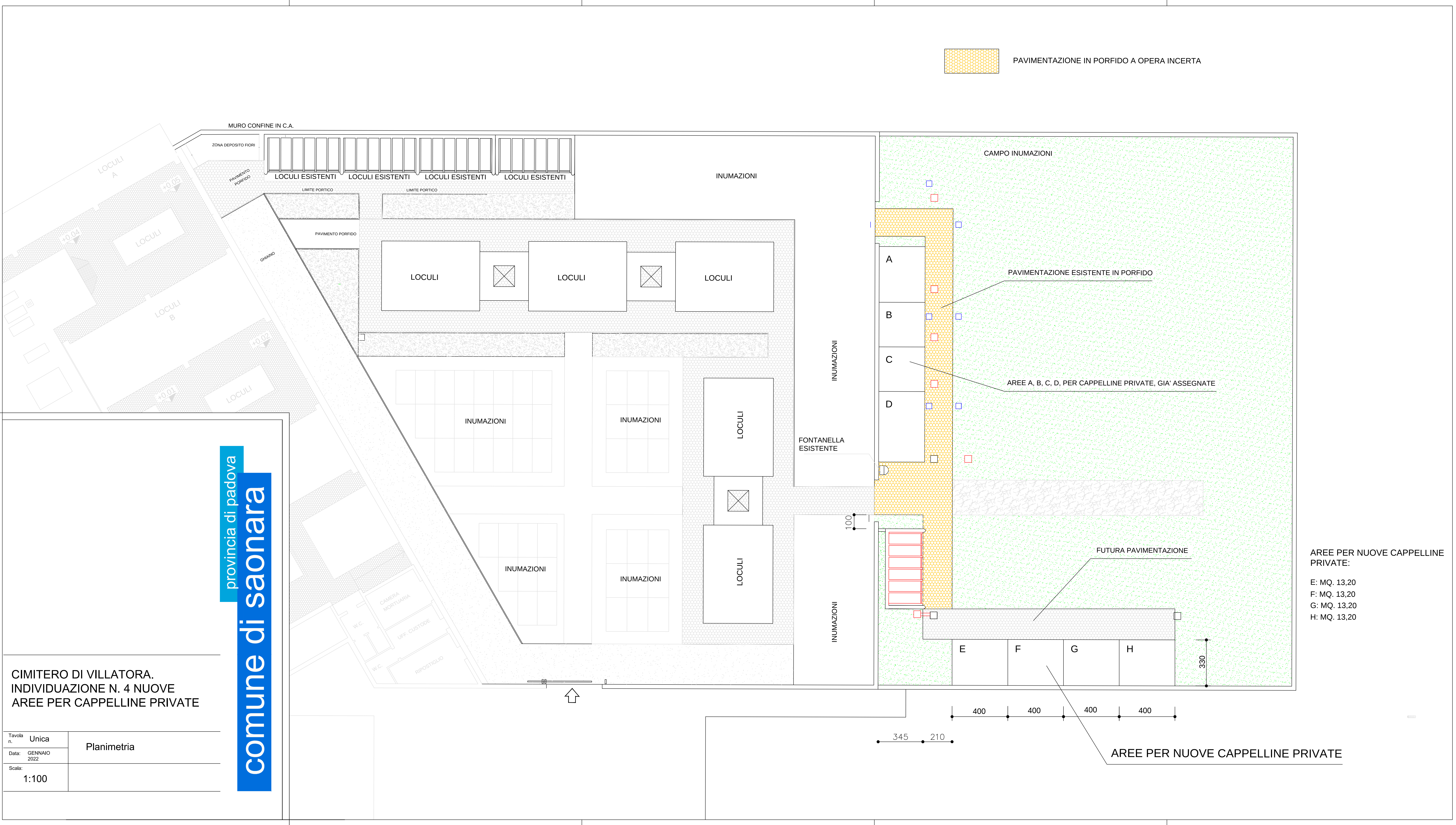
Area cimiteriale	Superficie	Importo di concessione	Ordine di preferenza
E	Mq. 13,20	€ 26.400,00	
F	Mq. 13,20	€ 26.400,00	
G	Mq. 13,20	€ 26.400,00	
H	Mq. 13,20	€ 26.400,00	

Dichiara di aver letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e visibile alla seguente pagina web: www.comune.saonara.pd.it – visionabile in formato cartaceo presso l'Ufficio Segreteria sito in Piazza Maria Borgato Soti, n. 11 – Saonara (PD) e di essere consapevole che i dati personali raccolti, anche giudiziari, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e per le finalità ivi descritte e di essere stato informato circa i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.

Addì,

.....
(Firma)

All. Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità



CIMITERO DI VILLATORA.
INDIVIDUAZIONE N. 4 NUOVE
AREE PER CAPPELINE PRIVATE

Tavola n.	Unica	Planimetria
Data:	GENNAIO 2022	
Scala:	1:100	

provincia di padova
comune di saonara

AREE PER NUOVE CAPPELINE PRIVATE:
E: MQ. 13,20
F: MQ. 13,20
G: MQ. 13,20
H: MQ. 13,20

All. C

COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

Rep. n.

CONCESSIONE DI AREA PER LA COSTRUZIONE

DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA NEL

CIMITERO DI VILLATORA

L'anno ---- (-----), il giorno -- (-----) del mese di -----,

presso la Sede Municipale del Comune di Saonara, Piazza Borgato Soti n. 11

avanti a me Segretario Comunale, autorizzato a rogare nell'interesse del

Comune stesso gli atti in forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 97 del

D. Lgs. 267/2000, comma 4 lettera c, si sono personalmente presentati e

costituiti:

1) -----, nato a-----il-----,

Responsabile dell'Area 2 Gestione del Territorio del Comune di Saonara, -

d'ora in poi denominato solo "Comune" - domiciliato per la carica presso la sua

sede legale, in Piazza Maria Borgato Soti, n. 11, il quale agisce in nome, per

conto e nell'interesse dell'Ente stesso, Codice Fiscale 80010090282, ai sensi

dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dell'art. 107 del TUEL

n. 267 del 18.08.2000, in forza del decreto del Sindaco n. ---- del -----,

ai sensi dell'art. 50, comma 10, del citato D. Lgs., in esecuzione della

determinazione n. ---- del -----, in qualità di CONCEDENTE;

2) -----, nato a-----il-----

e residente a -----in -----n.--, C.F.-----,

in qualità di CONCESSIONARIO.

PREMESSO che:

- con determinazione n. ----- del ----- (reg. pubbl. n. ----) il Comune ha pubblicato apposito avviso per la concessione di n. 4 aree destinate alla costruzione di cappelle funerarie di famiglia site nel cimitero di Villatora ed individuate nell'allegata planimetria;

- con lettera registrata al protocollo comunale n. -----del ----- il Sig.----- chiedeva la concessione dell'area contraddistinta dalla lettera ---;

- con determinazione n. ----- del ----- il Comune ha assegnato l'area cimiteriale--- di superficie di mq ----- al Sig. -----.

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26.06.2001 “Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 05.06.2013 “Aggiornamento tariffe aree cimiteriali”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 25.11.2021, “Servizi cimiteriali-conferma tariffe per l'anno 2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 03.03.2022 avente ad oggetto: “Individuazione n. 4 aree per concessione cappelle private nel Cimitero di Villatora”.

Riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

il Comune di Saonara, a mezzo del Responsabile dell'Area 2 Gestione del territorio -----, ai sensi del decreto sindacale n. ----- del -----, concede al Sig. -----, che accetta previa dichiarazione di aver preso

piena e completa conoscenza del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché del D.P.R. n. 285 del 21.10.1990 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e della Legge Regionale del Veneto n. 18 del 04.03.2010 "Norme in materia funeraria", l'area scoperta di mq. ----- situata nella parte del cimitero comunale di Villatora individuata nell'allegata planimetria, per la costruzione di una cappella funeraria di famiglia alle seguenti condizioni, che il concessionario si obbliga a rispettare:

1. La cappellina sarà costruita secondo il progetto approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale, indicante il numero di salme da tumulare nel sepolcro; ad opera conclusa e prima del suo utilizzo, essa sarà sottoposta ad apposito collaudo.
2. La concessione avrà la durata di anni 99 (novantanove); il fabbricato sarà realizzato sull'area concessa sotto la piena e completa responsabilità del concessionario; il concedente non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni che dalle opere eseguite possano derivare a terzi.
3. Alla morte del concessionario, il diritto d'uso della cappellina sarà trasmesso agli eredi legittimi, nei modi e nei termini indicati dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
4. Detto diritto non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi; ogni atto contrario è nullo.
5. Il concessionario ed i suoi successori sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni contenute nel citato Regolamento Comunale, nel D.P.R. n. 285 del 21.10.1990 e ss.mm.ii. "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e nel Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 18 del 04.03.2010 e ss.mm.ii.

In particolare, il contraente si impegna, per sé e per i suoi successori, a:

a) eseguire a proprie spese la costruzione della tomba di famiglia e l'adeguata sistemazione dell'area esterna su cui essa insiste, entro 2 (due) anni dalla data del pagamento della concessione, pena la decadenza. Se l'opera risultasse iniziata, ma non conclusa nei termini previsti, il Comune può concedere una proroga di 6 (sei) mesi per il suo completamento. Trascorso il termine stabilito, senza che il fabbricato sia realizzato, l'area deve essere rimessa in pristino a spese del concessionario, ai sensi dell'art. 64 commi 9 e 10 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

b) mantenere a proprio carico le opere di sua proprietà in buono stato di conservazione, per l'intera durata della concessione. In caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, l'Ente può provvedere alla loro rimozione, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni a spese del contraente.

6. È facoltà del Comune ritornare in possesso dell'area per necessità di ampliamento od altra modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questi casi la concessione viene revocata dal Sindaco e viene attribuito agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito e per il tempo spettante, di un'equivalente sepoltura nel medesimo cimitero.

7. L'inadempienza o l'inosservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione sono causa di decadenza dalla stessa, nei casi previsti e secondo le modalità indicate dagli artt. 70 e succ. del Capo III del suindicato Regolamento comunale.

8. Il concessionario ha pagato l'importo della concessione stabilito con atto di determinazione del Responsabile dell'Area 1 Affari Generali e Risorse n. ----

del -----, pari ad € ----- (Euro-----/--),
mediante versamento alla Tesoreria comunale della somma di € -----
(Euro-----/--), come risulta dalla ricevuta di versamento del -----della
Banca-----filiale di----- (CRO-----).

Tutte le spese del presente contratto sono a totale carico del concessionario,
compresi gli oneri di spostamento del quadro elettrico.

Su richiesta delle parti, io Segretario Comunale rogante ho ricevuto questo atto,
redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ---- (-----)
pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e
riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in
mia presenza, unitamente al documento allegato sub lett. A) al presente atto,
formante parte integrante e sostanziale della stessa, la cui lettura viene omessa
avendo le parti stesse dichiarato di conoscere e di approvare, previo
accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:

1) il Sig. ----- mediante l'apposizione della firma autografa acquisita
digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD),

2) il Responsabile dell'Area 2 Gestione del territorio, -----,
mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a
mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale rogante ho firmato il presente
documento informatico con firma digitale.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE P.O. 2 GESTIONE DEL TERRITORIO

IL SEGRETARIO ROGANTE
